



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA

ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

INFRASTRUTTURAZIONE DEL COSTONE CARSIICO TRIESTINO
(1° LOTTO)

PROGETTO DEFINITIVO

5)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PREVISTE

**VARIANTE N. 2 AL
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DEL
COMUNE DI TRIESTE**



Progettazione

UFFICIO TECNICO

dr. ing. Emiliano Biasutto

Consulenza

UFFICIO URBANISTICA E SICUREZZA

dr. Pietro Ferigo

[...]

- Siti riproduttivi e corridoi ecologici “★” (art. 56);
Sono siti riproduttivi e corridoi ecologici puntuali, contrassegnati dal simbolo “★”, e areali, contrassegnati dal simbolo “**”, che possono ricadere sia entro il sistema ambientale sia entro altri sistemi (sistema delle attrezzature e degli spazi collettivi, sistema insediativo, sistema della produzione, delle attività marittime, del grande commercio, della ricerca e del turismo);
- Filari di interesse ambientale (art. 57);
- Laghetti e stagni (art. 58);
- Impluvi (art. 59).

Un approfondimento normativo è poi dedicato alla disciplina dei pastini sia per fini agricoli, che per le nuove costruzioni (CAPO V).

Art. 44 - Disposizioni generali

In tutte le zone omogenee E ed F sono sempre ammessi con strumento diretto gli interventi di seguito elencati, fatte salve diverse specificazioni nelle singole zone:

- il ripristino dei muri di recinzione esistenti e la realizzazione di nuovi muri a secco in pietra calcarea o in arenaria conformemente al substrato litologico del sito di intervento, con un'altezza massima di 1,20 metro; nel ripristino e nella realizzazione di nuovi muri è ammesso l'utilizzo parziale di malta cementizia non visibile dall'esterno;
- il recupero dei sentieri e delle strade esistenti, compreso il loro eventuale allargamento fino ad un massimo del 50% della larghezza esistente e, comunque, fino a 3,00 ml di larghezza complessiva, per migliorare l'accessibilità dei fondi ai fini della loro coltivazione; il rifacimento, sul margine, dei muretti esistenti e la realizzazione di opere necessarie per la regimazione idrica, con le modalità previste dalla disciplina sui pastini (CAPO V);
- le opere di difesa ambientale e di sistemazione idraulico-forestale;
- gli interventi previsti dai piani di gestione forestale vigenti;
- la salvaguardia di laghetti, stagni e radure;
- il recupero dei belvedere e vedette;
- la salvaguardia di manufatti di interesse storico e antropologico quali cippi dei rimboschimenti, jazere, cisterne, opere militari, etc...;
- l'installazione della cartellonistica a supporto della fruizione escursionistica e didattica. In corrispondenza dei punti panoramici la scelta della cartellonistica deve essere attuata con materiali e modalità tali da inserirsi nel contesto tutelato, senza occluderne la vista;
- la realizzazione di percorsi e opere ove finalizzati alla messa in sicurezza dei versanti che sostengono la linea ferroviaria, da parte degli Enti preposti.

In tutte le zone omogenee E ed F sono invece sempre esclusi:

- lo stazionamento ed il deposito di tende, roulotte, camper e veicoli in genere, funzionalmente o formalmente inadatti alla circolazione, che siano utilizzati come abitazione o ambiente di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in ottemperanza a quanto previsto per le ZPS, di cui alla Legge regionale 14/2007 e dalle Misure di conservazione delle ZSC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla DGR n. 546 del 28 marzo 2013, fatte salve eventuali modifiche conseguenti all'entrata in vigore del Piano di gestione.

Con riferimento agli interventi di bonifica e ripristino degli storici terrazzamenti sul costone carsico triestino – I° e II° intervento, del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, come individuati dalla variante 125 adottata con D.C. 8 dd. 10.03.2014, si dovrà:

- per le opere di consolidamento del versante, prevedere interventi di ingegneria naturalistica al posto del cemento, incentivando altresì, mediante l'opera, la captazione delle acque di pioggia al fine di permettere il drenaggio e di prevenire l'erosione ed il ruscellamento superficiale;
- evitare nel maggior modo possibile l'impermeabilizzazione del fondo stradale, evitare il più possibile nuovi allargamenti stradali superiori a 3 metri, utilizzando quelli già esistenti;
- mantenere, dove la pendenza lo consente, il fondo della strada campestre non impermeabilizzato;
- per la definizione di dettaglio del tracciato, tenere conto di eventuali evidenze di epoca pre- e protostorica, previa specifica valutazione; secondo quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006, artt. 95-96 s.m.i. (archeologia preventiva), dovrà essere quindi prodotta a corredo dei singoli interventi la prescritta documentazione, onde consentire la formulazione di un parere dettagliato con prescrizioni circostanziate (quali sondaggi preventivi puntuali, sorveglianza in corso d'opera) da parte della competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

Con riferimento all'infrastrutturazione del costone carsico triestino – (1° lotto), del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, come individuata dalla variante n. 2 al PRGC, nelle tavole di zonizzazione (tavv. PO2) sono indicate le strade campestri oggetto di ripristino o adeguamento.

I tracciati viari e impiantistici di progetto, riportati nel documento "Piano particellare" della variante n. 2 al P.R.G.C., hanno valore vincolante ai fini dell'individuazione delle aree private soggette ad esproprio e asservimento.

CAPO II - MOSAICO AMBIENTALE - ZONE AGRICOLE E

Art. 45 - Zone E2 - Agricole e forestali ricadenti negli ambiti boschivi

Sono le zone storicamente coperte da vegetazione arborea consolidata nelle quali il bosco assume particolari funzioni ambientali e di difesa idrogeologica del territorio.

Destinazioni d'uso

- agricola.

Interventi ammessi

- interventi di rilevanza edilizia e ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione delle strutture edilizie esistenti alla data di adozione del presente piano;
- realizzazione di un ricovero temporaneo di animali di max 16 mq (h max 2,5 ml; tamponato al max su 3 pareti verticali) per ogni lotto d'intervento con superficie minima pari a 5.000 mq, raggiungibile anche sommando le aree di più proprietari o aventi titolo ai sensi dell'art.21 della L.R. 19/2009 e s.m.i.; i ricoveri potranno essere ancorati al suolo tramite apposite staffe fissate a delle fondazioni di ridotte dimensioni, poste sempre al di sotto del livello del piano di campagna (4 punti per ricovero, nel numero massimo di due posizioni per lotto d'intervento);
- recinzioni con filo pastore;